

**Bando per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a
valere sull'Intervento "Insediamento giovani agricoltori" (SRE01), attivato con
D.G.R. _____**

SOMMARIO

1) FINALITÀ E OBIETTIVI.....	1
2) MODALITÀ DI ACCESSO E VALIDITÀ TEMPORALE	1
3) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.....	1
4) CAMPO DI AZIONE E AMBITO TERRITORIALE.....	1
5) BENEFICIARI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	1
5.1 Definizione di primo insediamento	3
5.2 Condizioni per essere "capo dell'azienda".....	3
6) IMPORTO DEL PREMIO.....	5
7) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ	5
8) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	7
9) DOMANDE DI SOSTEGNO	8
10) ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL SOSTEGNO.....	8
10.1 Ammissione al Sostegno	9
11) VARIANTI.....	9
12) DOMANDE DI PAGAMENTO	9
13) ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL PAGAMENTO	10
14) IMPEGNI E OBBLIGHI INERENTI ALL'INSEDIAMENTO	11
15) MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	11
16) INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR	11
17) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	11
18) DATI PERSONALI	12
19) DISPOSIZIONI FINALI.....	12

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

In applicazione della D.G.R. n. 22/2026, punto 1 lettera f), è attivato l'Intervento SRE01 "Insediamento giovani agricoltori", il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, ai sensi del Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023/2027.

Il bando riguarda l'intervento di sostegno al primo insediamento ed è finalizzato alla concessione di un premio a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. Le scelte di seguito descritte sono basate proprio sul presupposto di attrarre giovani nel settore e di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

L'intervento mira al perseguimento dei seguenti Obiettivi Specifici (OS):

- Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali (OS07);
- Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile (OS08).

2) MODALITÀ DI ACCESSO E VALIDITÀ TEMPORALE

La modalità di attuazione del presente bando è a graduatoria.

Le domande devono essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 10:00 del giorno martedì 16 giugno 2026 e sino alle ore 12:00 del giorno giovedì 6 agosto 2026.

3) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente Bando ammontano complessivamente a euro 4.819.000,00.

Le somme indicate potranno essere incrementate nel momento in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse.

4) CAMPO DI AZIONE E AMBITO TERRITORIALE

Sostegno al primo insediamento in aziende agricole condotte da giovani agricoltori di età fino a 41 anni non compiuti.

Tutto il territorio regionale.

5) BENEFICIARI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Giovani agricoltori come definiti nel cap. 4 par. 4.1. del Piano Strategico della PAC.

Sono ammissibili all'aiuto i giovani agricoltori come definiti al paragrafo 4.1.5 del Piano Strategico della PAC, che soddisfino i seguenti requisiti:

1. al momento della presentazione della domanda di sostegno hanno un'età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti;
2. possiedono un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. Il giovane agricoltore che al momento della presentazione della domanda di sostegno non è in possesso di adeguata formazione o competenza professionale, deve conseguirla entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data di concessione (periodo di grazia). In particolare, il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalla Regione, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalla Regione;
3. si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, secondo le modalità previste nei successivi paragrafi "Definizione di primo insediamento" e "Condizioni per essere capo dell'azienda";
4. si insediano in un'azienda che non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti. Per azienda familiare si intende:
 1. nel caso di ditta individuale, un'azienda il cui legale rappresentante sia un parente del giovane entro il secondo grado di parentela;
 2. nel caso di società, un'azienda nella cui compagine societaria siano presenti parenti del giovane entro il secondo grado di parentela.

Per "frazionamento di un'azienda agricola familiare " si intende il trasferimento all'azienda condotta dal giovane di una parte dei terreni e/o della composizione zootecnica appartenenti a una o più aziende familiari preesistenti, a prescindere dal loro titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.).

Non si configura, quindi, il frazionamento di un'azienda preesistente nel caso in cui il giovane si insedi in un'azienda costituita da terreni/composizione zootecnica derivante un'azienda familiare, come sopra definita, che abbia cessato l'attività;

5. la domanda di sostegno deve essere presentata entro 24 mesi dalla data del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola;
6. al momento della presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS) di cui alle tabelle INEA 2020:
 1. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede legale nelle zone svantaggiate come designate ai sensi dell'art. 32 § 1 del reg. (UE) n. 1305/2013, meglio definite nell'allegato al testo del PSR 2014/2022 "Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 reg. (UE) n. 1305/2013", che rimane in vigore per la programmazione 2023/2027;
 2. limite massimo di 200.000 euro.

Le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale sulla quale si basa la domanda di sostegno e nell'apposita sezione del Piano Aziendale di Sviluppo (PAS).

Nel caso in cui, all'inizio del PAS, l'azienda non disponga di una superficie sufficiente a dimostrare il raggiungimento del potenziale produttivo dichiarato nella domanda di sostegno, ma preveda di acquisire i terreni necessari a garantire la Produzione Standard minima prevista dal bando nel corso del Piano, la domanda di pagamento del primo acconto dovrà essere corredata da idonea documentazione che attesti l'avvenuta acquisizione di tali terreni, i quali dovranno risultare dalla scheda di validazione aggiornata.

Per il calcolo della PS sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

7. contemporaneamente alla domanda di sostegno presentano un piano aziendale per lo sviluppo (PAS) dell'attività agricola, da avviare e completare entro 36 mesi dalla data di concessione del premio, che deve prevedere i seguenti elementi:

1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 2. l'idea imprenditoriale che si intende attuare (relazione descrittiva che illustri l'intervento nel suo complesso);
 3. le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione (indicare gli investimenti eventualmente previsti, il cronoprogramma di attuazione, il fabbisogno in termini di formazione e consulenza);
 4. gli obiettivi e i risultati che si intende raggiungere, anche attraverso la realizzazione degli eventuali investimenti previsti, con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale, verso l'utilizzo delle ICT (introduzione e/o implementazione delle tecnologie informatiche e della comunicazione) e i mercati target (mercati di riferimento e strategia commerciale);
 5. l'incremento occupazionale, oltre al posto di lavoro del titolare, se previsto, in termini di persone stabilmente impiegate.
8. il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria;
 9. entro 18 mesi dalla data di insediamento, il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2021/2115, tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
 10. entro l'attuazione del PAS, ovvero entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo e comunque non oltre 36 mesi dalla data dell'atto di ammissione al finanziamento:
 1. iscrizione INPS – gestione agricola;
 2. iscrizione Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività agricola;
 3. nel caso in cui il giovane eserciti altra attività lavorativa, attestazione di possesso del requisito di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) a titolo definitivo;
 11. al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il giovane agricoltore si impegna a proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di capo azienda dell'impresa agricola. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

5.1 Definizione di primo insediamento

Il “primo insediamento” inizia con il possesso per la prima volta di un'azienda agricola, in qualità di capo dell'azienda (alle condizioni descritte al paragrafo successivo), con l'acquisizione per la prima volta della Partita IVA come produttore agricolo e termina con l'attuazione del Piano Aziendale di Sviluppo (PAS). La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo.

5.2 Condizioni per essere “capo dell'azienda”

Il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è di fatto il capo azienda.

Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sotto riportati:

SOCIETA' DI PERSONE

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno "personalità giuridica": non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado ciò, tali Società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempimenti finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla Società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

a) Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa, inclusi gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, in materia di collocamento, contributivi, previdenziali, fiscali.

Nel caso di Società Semplici che adottano quale modello gestionale l'amministrazione disgiuntiva, la condizione di piena responsabilità per la gestione ordinaria e straordinaria si intende soddisfatta qualora l'atto costitutivo o un patto parasociale avente forma scritta impongano agli altri soci amministratori l'obbligo di informare previamente il giovane insediato circa le azioni che si intendono intraprendere.

b) Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa.

SOCIETA' DI CAPITALE

Hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto, quindi, in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

a) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.r.l.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) La Società unipersonale a responsabilità limitata (S.r.l. unipersonale)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico. Qualora lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

- c) La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Scarl)

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della Scarl. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

6) IMPORTO DEL PREMIO

Il premio è determinato con un importo base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia, al fine di incentivarne l'insediamento nei territori più svantaggiati (aree rurali intermedie - comuni classificati area C - e aree rurali con problemi di sviluppo – comuni classificati area D) fino ad un massimo di € 35.000,00.

Il premio è pertanto determinato nel modo seguente:

- importo base = € 30.000,00

- maggiorazione per disagio socio-economico pari a:

- € 5.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede legale in un comune in area C (aree rurali intermedie);
- € 5.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede legale in un comune in area D (aree rurali con problemi di sviluppo).

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede legale in un comune in area A (aree urbane e periurbane).

L'elenco dei comuni suddivisi nelle tre aree è disponibile sul sito www.agriligurianet.it. Il premio viene erogato, su richiesta del beneficiario, tramite la presentazione delle domande di pagamento di acconto e saldo.

7) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ

La selezione delle domande avviene sulla base dei criteri individuati nell'ambito dei principi nel PSP e su cui il Comitato di monitoraggio, nell'ambito della procedura scritta avviata in data 31 marzo 2026 e conclusasi in data 14 aprile 2026 ha espresso il proprio parere:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione	Criteri di selezione	Declinazione	Punteggio
ETA' DEL BENEFICIARIO (priorità ai soggetti più giovani)	Età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)	In proporzione inversa al crescere dell'età al momento della presentazione della domanda di sostegno: - da 18 a 24 anni = 40 punti - da 25 a 28 anni = 35 punti - da 29 a 33 anni = 30 punti - da 34 a 38 anni = 25 punti - 39 anni e oltre = 15 punti	Fino a 40 punti
ATTIVITA' AZIENDALE CHE SI SVILUPPA ANCHE SU TERRENI ABBANDONATI DA ALMENO 5 ANNI	Attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni ⁽¹⁾	0,50 punti per ogni punto % di recupero di terreni abbandonati, oltre il 10%, in rapporto alla SAU aziendale a fine piano	Fino a 25 punti
PROGETTI INTEGRATI CON PIU' MISURE TRA QUELLE PREVISTE NEL PACCHETTO	Progetti integrati con più misure tra quelle previste nel pacchetto ⁽²⁾	-	-
NUMERO DI NUOVI POSTI DI LAVORO CREATI SULLA BASE DEL PIANO AZIENDALE DI SVILUPPO	Numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo	5 punti ogni posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente full time) creato (iscrizione regolare all'INPS – gestione agricola), compreso il posto di lavoro del titolare	Fino a 25 punti
SOGGETTO CHE AVVIA L'IMPRESA CON SEDE OPERATIVA IN ZONA D	Soggetto che avvia l'impresa con sede operativa ⁽³⁾ in zona D	Giovane che si insedia in un'azienda con sede in zona D	10 punti

⁽¹⁾ Per quanto concerne il criterio "Attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni" si intendono abbandonati i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- Terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- Terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

⁽²⁾ L'intervento viene attuato in maniera autonoma e non attraverso la modalità a pacchetto (pacchetto giovani).

⁽³⁾ La sede operativa coincide con la sede legale, come indicata sul fascicolo aziendale.

A parità di punteggio prevale la domanda presentata dal richiedente più giovane, se si tratta di società si fa riferimento all'età del rappresentante legale.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del PAS a corredo della domanda di sostegno.

Saranno escluse dall'aiuto le domande con un punteggio totale inferiore a 20 punti.

I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, la Regione procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di ammissione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (20 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

8) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal PSP sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni, mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti, con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni inerenti all'operazione e un conto corrente intestato esclusivamente al beneficiario, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA. Ogni domanda presentata dovrà fare riferimento ad una scheda di validazione del fascicolo aziendale.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo *barcode* generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.

La domanda avrà quindi esclusivamente un protocollo di AGEA che ha valenza ai fini del presente atto.

La compilazione delle domande tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link: <https://www.agriliurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/sian-servizio-informativo-agricolo-nazionale/delega-azienda-libero-professionista.html> .

In caso di problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all'Help Desk Sian inviando mail all'indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi psrstrutturali@agea.gov.it e hd.sian@regione.liguria.it , allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori/anomalie.

Ulteriori dettagli relativi all'apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link: <https://www.agriliurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/sian-servizio-informativo-agricolo-nazionale/servizio-assistenza-informatica-sian/psr-misure-strutturali.html>.

I malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l'assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico, che impedisca il rilascio della domanda, è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda sul portale SIAN

entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

L'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di sostegno, non vale ai fini della data di presentazione della stessa, e non costituisce impegno per la Regione Liguria. Verranno prese in considerazione ed analizzate unicamente le segnalazioni pervenute secondo le indicazioni sopra richiamate, nei termini di apertura del bando.

La domanda per essere esaminata dovrà pertanto essere presentata (tecnicamente "rilasciata") con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici; la domanda sarà quindi avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente.

Le domande si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

9) DOMANDE DI SOSTEGNO

I richiedenti sono tenuti a presentare le domande di sostegno entro i termini previsti al paragrafo 2, pena la non ricevibilità della domanda medesima.

La domanda di sostegno deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere provvista di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa.

In particolare, alla domanda di sostegno deve essere sempre allegato, sia in formato pdf sottoscritto dal richiedente, che in formato excel, il Piano Aziendale di Sviluppo (PAS), redatto tramite i file disponibili nella pagina dedicata al presente bando disponibile sul sito www.agriligurianet.it.

Documentazione da presentare per casistiche specifiche:

1. Criterio di selezione "Attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni": documentazione utile a dimostrare l'effettivo stato di abbandono dei terreni aziendali (cartografia, documentazione fotografica, relazione illustrativa sottoscritta dal richiedente che identifichi chiaramente i mappali in stato di abbandono destinati al recupero, la relativa superficie e la destinazione colturale);
2. Giovani che si insediano in società di persone o di capitali: statuto societario, atto costitutivo, visura camerale ed eventuale altra documentazione (verbali di organi societari o altro) utile a dimostrare il possesso del requisito di capo azienda, come previsto al paragrafo "Condizioni per essere capo dell'azienda".

Nel caso di mancata allegazione alla domanda di sostegno del PAS in formato pdf, sottoscritto dal richiedente, ed in formato excel, ovvero nel caso in cui l'istruttoria necessiti di integrazioni o chiarimenti anche in ordine alla documentazione prevista per le casistiche specifiche sopra indicate, verrà assegnato un termine perentorio, non prorogabile, di 10 giorni lavorativi per fornire la documentazione richiesta e/o i necessari chiarimenti o integrazioni; la mancata o non esaustiva risposta da parte del richiedente nel termine fissato, comporta l'inammissibilità totale o parziale della domanda di sostegno, con conclusione negativa o parzialmente negativa del procedimento motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria.

10) ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL SOSTEGNO

Le domande di sostegno pervenute sono istruite, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, dal Settore Ispettorato Agrario Regionale, che provvede alla:

- assegnazione della domanda al responsabile del procedimento;
- presa in carico della domanda sul portale SIAN;
- verifica di ricevibilità della domanda:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - soglie di ammissibilità del premio (capitolo 6);

Le domande ricevibili vengono esaminate e si provvede a definire:

- l'ammissibilità delle domande e dei richiedenti;

- l'ammissibilità e la congruità del premio richiesto;
- il punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui al capitolo 7) del presente bando.

10.1 Ammissione al Sostegno

Le domande ammissibili saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il sostegno sarà stabilito con atto di ammissione espresso al termine dell'istruttoria amministrativa di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria di tutte le domande risultate ammissibili, redatta sulla base dei punteggi attribuiti in applicazione dei criteri di selezione. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

11) VARIANTI

Il Piano Aziendale di Sviluppo approvato con atto di ammissione in corso di validità può essere oggetto di variazioni, purché debitamente motivate. Tali richieste devono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it entro e non oltre il termine ultimo di 90 (novanta) giorni antecedenti alla data stabilita, dall'atto di ammissione, per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Per ogni operazione è ammessa la presentazione di una sola domanda di variante del PAS.

Non sono ammesse varianti per cambio di beneficiario.

Le modifiche relative all'operazione ammessa a sostegno devono rispettare tassativamente tutti i seguenti requisiti:

- garantire il mantenimento degli obiettivi e i risultati previsti nel PAS;
- assicurare il rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- preservare il punteggio attribuito e indicato nell'atto di ammissione al sostegno.

Restano ferme tutte le altre condizioni relative all'ammissibilità del sostegno stabilite dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

In ogni caso, una modifica del PAS non può determinare un aumento del premio originariamente concesso per l'operazione.

Le domande di variante devono essere motivate e supportate da idonea documentazione a dimostrazione dell'esigenza di procedere con la variante dell'operazione ammessa al sostegno. Occorre, pertanto, allegare alla domanda di variante una relazione con la motivazione tecnica, conformemente alla documentazione presentata per la domanda di sostegno.

La presentazione di una domanda di variante avvia un procedimento amministrativo di valutazione della stessa che si deve concludere con un atto espresso.

12) DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del premio e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotati di ammissione al sostegno valido.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di un primo acconto, pari al 50% del premio, dopo l'avvio dell'attività, inteso come insediamento avvenuto ed ammesso al sostegno. In caso di azienda che non disponga a inizio PAS di una superficie sufficiente a dimostrare di raggiungere il potenziale produttivo dichiarato al momento della presentazione della domanda di sostegno e preveda l'acquisizione dei terreni in quantità sufficiente a garantire la Produzione Standard minima prevista dal bando nel corso del Piano, la domanda di pagamento di primo acconto deve essere corredata da idonea documentazione utile a dimostrare l'avvenuta acquisizione di tali terreni, che dovranno risultare da scheda di validazione aggiornata;
- di un saldo, pari al 50% del premio a conclusione dell'insediamento.

L'insediamento si conclude con l'attuazione del PAS con conseguente presentazione di una domanda di pagamento di saldo entro 36 mesi dalla data di adozione dell'atto di ammissione al sostegno. La mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo entro il termine sopra indicato ha quale conseguenza la decadenza di diritto dal beneficio concesso.

È consentita la tardiva presentazione della domanda di pagamento di saldo con conseguente riduzione del premio spettante, calcolata sull'importo del premio ammesso al sostegno e decurtata del premio ammissibile a pagamento, con una percentuale pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo e una penalità massima del 6% corrispondente a 30 giorni di calendario. Trascorso detto termine il sostegno è decaduto di diritto. Tutti gli obiettivi del PAS devono comunque essere raggiunti alla data di scadenza dell'atto di ammissione, ovvero entro 36 mesi dalla data dell'atto di ammissione al sostegno, a pena di inammissibilità.

La presentazione della domanda di pagamento di saldo è subordinata alla corretta e completa attuazione del PAS in tutte le sue parti; la domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla "Relazione" per la valutazione dell'attuazione del piano aziendale di sviluppo - giovane agricoltore, nonché della documentazione tecnico-amministrativa utile a dimostrare il possesso delle condizioni di ammissibilità e il raggiungimento degli obiettivi del PAS, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda, utilizzando il modello scaricabile nella pagina dedicata al bando sul sito www.agriligurianet.it.

Nel caso di insediamento in aziende zootecniche, deve essere dimostrato il rispetto delle condizioni di igiene e benessere animale certificato dall'Asl competente con documentazione idonea.

Nel caso di mancata allegazione alla domanda di pagamento di saldo della "Relazione" per la valutazione dell'attuazione del piano aziendale di sviluppo - giovane agricoltore, ovvero nel caso in cui l'istruttoria necessiti di integrazioni o chiarimenti, verrà assegnato un termine perentorio di 10 giorni non prorogabile per fornire la documentazione richiesta e/o i necessari chiarimenti o integrazioni. La mancata o non esaustiva risposta da parte del beneficiario nel termine fissato comporta l'inammissibilità dell'intera domanda di pagamento, con conclusione negativa del procedimento motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria, con decadenza di diritto dal sostegno e revoca, con conseguente recupero, del contributo già erogato.

13) ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL PAGAMENTO

Le domande di pagamento pervenute sono istruite, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, dal Settore Ispettorato Agrario Regionale, che provvede alla:

- assegnazione della domanda al responsabile del procedimento;
- presa in carico della domanda sul portale SIAN;
- la verifica di ricevibilità;
 - rispetto dei termini di presentazione della domanda di pagamento in base all'atto di ammissione;
 - la verifica della presenza della documentazione obbligatoria richiesta;
- la verifica della regolare attuazione dell'operazione;
- la verifica della conformità dei documenti comprovanti la corretta e completa realizzazione del PAS;
- la definizione del premio ammissibile e liquidabile, nei limiti di quanto assegnato con la concessione e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di revoche, riduzioni ed esclusioni.

Qualora il Settore Ispettorato Agrario Regionale lo ritenga necessario o sia previsto dalle norme generali del PSP potrà effettuare una visita in situ o richiedere documentazione integrativa.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda, la Regione provvede all'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA dell'autorizzazione al pagamento ai fini dell'erogazione del sostegno liquidabile.

14) IMPEGNI E OBBLIGHI INERENTI ALL'INSEDIAMENTO

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

La mancata presentazione delle domande di pagamento nei termini previsti dal presente bando e dall'atto di ammissione a finanziamento determina la decadenza dal sostegno e il recupero di eventuali somme già percepite, fatte salve le cause di forza maggiore (come disciplinate dai regolamenti europei).

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettate, da parte dei giovani agricoltori beneficiari del premio, le condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi come di seguito definiti:

- assolvere ai requisiti di "agricoltore in attività" al massimo entro 18 mesi dall'insediamento o dalla decisione con cui si concede l'aiuto;
- rendere effettivo l'insediamento, avviando e completando le attività previste dal piano entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto e comunque al momento di presentazione della domanda di saldo;
- garantire la stabilità dell'operazione finanziaria, impegnandosi a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto.

15) MONITORAGGIO E CONTROLLO

I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a:

- fornire ai Settori competenti della Regione Liguria ogni atto e documento concernente il premio oggetto di finanziamento nonché tutte le informazioni, i dati, risultati utili derivanti dall'investimento, ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi del CSR 2023/2027;
- consentire, pena la decadenza dal sostegno ammesso, l'accesso all'azienda, ai propri locali, ai luoghi dell'investimento e alle sedi di svolgimento delle attività, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo.

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale si riserva di effettuare in itinere, nel periodo di svolgimento del Piano, visite o sopralluoghi in situ, che possono essere preceduti da un preavviso, per la verifica dell'effettivo insediamento, nonché interviste, durante e successivamente all'insediamento stesso.

16) INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'Allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è pertanto tenuto ad assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web, ove questo esista, o sui siti dei social media ad uso professionale.

17) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116 art. 3 e ai fini del sostegno, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e. il decesso del beneficiario;
- f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, tramite presentazione di "Domanda di rinuncia per circostanze eccezionali" sul portale SIAN.

18) DATI PERSONALI

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali, acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GDPR) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 2.

19) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato con il presente atto si applicano le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché le disposizioni del PSP/CSR 2023/2027.